

certificata
fidei j. bancarella
borghesi Tribunale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P. L. impugna 3 intimazioni di pagamento relative a 3 precedenti cartelle esattoriali, le une e le altre dirette a "L. snc di P. L. & C.", (il tutto meglio in atti descritto) portando a sostegno del ricorso i seguenti motivi di illegittimità: 1) l'omessa notifica delle 3 cartelle prodromiche; 2) l'avvenuta estinzione della società "L. snc di P. L. & C.", estinzione avvenuta il 13.5.2011, prima della notifica delle intimazioni impugnate; 3) l'errato conteggio degli interessi e l'avvenuta decadenza dell'azione di riscossione. Conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati

Equitalia, costituitasi con rituale memoria, resiste al ricorso, chiedendone il rigetto, e allo scopo esibisce copia degli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle prodromiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P. L. propone il ricorso qui in esame nella sua precedente qualità di socia e legale rappresentante della società in nome collettivo L. di P. L., estinta per cancellazione volontaria nel 2011. Come noto, le obbligazioni gravanti su una società di persone, dopo l'estinzione della società per cancellazione, si trasferiscono ai soci (art. 2312, comma 2°, del c.c.), i quali, pertanto, possono legittimamente contrastare la pretesa creditoria ricorrendo al giudice competente, dovendo rispondere in proprio di quei debiti.

Con l'impugnazione P. L. contesta la legittimità della pretesa in quanto esercitata nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente. E la censura coglie nel segno. Con gli atti impugnati, infatti, Equitalia intima il pagamento non ai soci ma alla società, ormai cancellata ed inesistente. L'agente per la riscossione, invece, avrebbe dovuto identificare i soci della "L." al momento della cancellazione ed emettere una nuova cartella di pagamento per legittimare, ai sensi della richiamata disposizione, la riscossione in danno di questi ultimi.

Ne deriva che le 3 intimazioni qui impugnate sono illegittime.


Pertanto il ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri motivi di illegittimità sollevati da parte ricorrente. Le spese vanno compensate, sussistendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 11 GEN. 2017

Il Relatore



Il Presidente





MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Commissione Tributaria Prov.le

Lecce

Sezione 3^a



Oggetto: R.G.R. n. 8256/2013: P. ~~██████~~ L. ~~██████~~ c/ Agenzia
Riscossione Lecce – Equitalia servizi di riscossione spa
(ora Agenzia delle Entrate – Riscossione)
Sentenza n. 672/2017 depositata il 23.02.2017

Visti gli atti d' Ufficio,

SI ATTESTA

che la sentenza in oggetto risulta essere passata in giudicato
non essendo stata impugnata né revocata.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla
legge.

Lecce, 12.04.2018



*Il segretario della sezione
gabriele mancarella*